

# STATUTO ATTAC ITALIA

## Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - E' costituita una Associazione denominata ATTAC Italia (Associazione per la Tassazione delle Transazioni finanziarie e l'Aiuto ai Cittadini).L'attività dell'Associazione si fonda sull'impegno diretto delle socie e dei soci che vi aderiscono. L'Associazione partecipa all'azione mondiale contro le politiche neoliberiste a partire dal legame con le altre associazioni ATTAC costituite in altri Paesi. L'Associazione non ha finalità di lucro.

Art. 2 - I valori fondanti dell'Associazione ATTAC Italia sono: la pace, la solidarietà tra i popoli, l'antirazzismo, l'antifascismo la promozione della dignità della persona e il ripudio di ogni forma di guerra, terrorismo, mafia, discriminazione sociale, razziale e nei confronti delle donne. L'indipendenza politica, il pluralismo inteso come presenza militante ampia, diversificata e non gerarchicamente organizzata, la concretezza dell'impegno.

L'Associazione si propone di:

a. combattere le sempre maggiori forme di disuguaglianza sociale, il degrado ambientale e la negazione dei diritti dei popoli e dei più deboli, promuovendo alternative concrete che disegnino un modello di società sostenibile e sensibilizzando i cittadini

b. creare un movimento attivo, critico e pluralista di autoeducazione popolare orientato all'azione, un movimento sempre più ricco di alfabeti culturali e politici per una contestazione universale ed articolata contro le politiche neoliberiste che sottopongono alla razionalità economica e al mercato l'accesso ai principali diritti e beni posti a fondamento della vita, patrimonio dell'umanità e di ogni essere vivente, riducendo a merce l'aria, l'acqua, il cibo, la salute, l'istruzione, la sicurezza nella vecchiaia, il lavoro e l'informazione;

c. porsi come laboratorio di elaborazione e promozione di proposte innovative di gestione delle relazioni economiche quali ad esempio il boicottaggio, il salario sociale, la libera circolazione del sapere, l'obiezione in materia di spese militari, il consumo critico e il commercio equo e solidale; L'Associazione intende: a. promuovere l'adozione della Tobin Tax quale misura fiscale sulle transazioni internazionali valutarie necessaria a: disincentivare gli investimenti di breve periodo e la speculazione; rendere le transazioni trasparenti attraverso il monitoraggio dei flussi di denaro, contribuendo così a combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro sporco; favorire il ripristino del primato della politica rappresentando un'importante e significativa inversione di rotta in un'epoca in cui i governi hanno progressivamente abdicato dal controllo delle loro economie; ridistribuire il gettito fiscale in maniera più equa tra le diverse componenti sociali; raccogliere risorse da destinarsi a politiche di accoglienza nei confronti dei migranti, di lotta alla povertà nazionali e internazionali. b: costruire campagne locali, nazionali e internazionali finalizzate, tra l'altro a colpire i paradisi fiscali, combattere la generalizzazione dei fondi pensione, lottare contro i brevetti, l'abuso biotech, le banche armate, le nuove schiavitù, il commercio delle armi, le mafie, le ecomafie, le organizzazioni criminali nazionali e transnazionali, sostenere le mobilitazioni sociali per l'annullamento del debito, la tutela ambientale, i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la libera circolazione e i diritti dei migranti, il libero accesso all'informazione, in specie contro lo strapotere delle multinazionali; c: contribuire a rinnovare la partecipazione politica democratica e favorire lo sviluppo di nuove forme organizzative della società civile anche

attraverso l'attivazione degli strumenti politici ? pacifici ? utili a condizionare, controllare e verificare dal basso il funzionamento delle istituzioni locali; d: pubblicare libri, riviste, saggi e opuscoli mediante iniziative editoriali e culturali proprie o attraverso altre istituzioni.

## **Titolo II - Forma Associativa**

Art. 3 - Fanno parte di ATTAC Italia le persone fisiche ed i soggetti collettivi che aderiscono riconoscendo ed accettando i valori fondanti dell'associazione e le norme del presente statuto. Non possono aderire ad ATTAC Italia i Partiti o altre espressioni di movimenti politici organizzati nella forma partitica. Ciascun soggetto collettivo sarà rappresentato da una persona fisica.

Art. 4 - L'Associazione è formata dai soci fondatori e dai soci ordinari, i quali sono portatori di eguali diritti e doveri. I soci fondatori sono le persone fisiche e/o i soggetti collettivi che hanno creato l'Associazione. La presenza ed azione dei soci fondatori sono regolate dall'articolo 29. I soci ordinari sono tutti gli altri soci e le altre socie che aderiscono all'associazione.

Art. 5 - L'adesione ad ATTAC Italia è individuale, su base nazionale e senza limiti temporali; questa avviene previo il versamento, direttamente ad Attac Italia o per il tramite del Comitato Territoriale, della quota associativa che dà diritto alla consegna della tessera. Tutti i soci e tutte le socie sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua il cui importo e la cui ripartizione tra nazionale e comitati territoriali sono fissati dall'Assemblea delle socie e dei soci convocata in sessione ordinaria su proposta del Consiglio Nazionale dell'Associazione. La quota è intrasmissibile, non rivalutabile e non può essere restituita in caso di interruzione del rapporto associativo.

Art. 6 - I soci e le socie:  
concorrono alla vita dell'Associazione decidendo il programma di attività della stessa;  
promuovono campagne, azioni, incontri culturali e di riflessione nel rispetto dei principi democratici, delle finalità e degli scopi della stessa; propongono la costituzione e partecipano ai lavori delle Commissioni Nazionali di Lavoro; costituiscono i Comitati Territoriali di ATTAC; eleggono il Consiglio Nazionale della Associazione; approvano i bilanci consuntivi e preventivi.

Art. 7 - Fatto salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci (persona fisica o persona giuridica) avviene per il mancato pagamento della quota associativa. Le socie ed i soci sono tenuti ad osservare lo statuto dell'Associazione ed a rispettarne i valori costitutivi. Il mancato rispetto dello Statuto è motivo di decadenza dall'Associazione; la decadenza viene deliberata dal Consiglio Nazionale sulla base di atti o di partecipazioni ad associazioni in evidente contraddizione con i principi ed i valori fondanti di ATTAC Italia. Contro la decadenza deliberata dal Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alla assemblea delle socie e dei soci che decide nella prima convocazione successiva

Art. 8 - Gli organismi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea delle socie e dei soci: articolata in assemblee territoriali e assemblea nazionale; b) il Consiglio Nazionale; c) la Conferenza dei soci fondatori, per il periodo previsto dall'articolo 29; d) il Consiglio Scientifico; e) il Collegio dei Revisori dei Conti; f) i Comitati Territoriali; g) la Conferenza dei Comitati Territoriali; h) le Commissioni Nazionali di Lavoro; i) il legale rappresentante; l) il tesoriere. Nessuna carica sociale è remunerata.

## **Titolo III - Lo svolgimento della vita associativa**

Art. 9 - L'Assemblea delle socie e dei soci è il massimo organismo deliberativo dell'Associazione, essa ha avvio con le assemblee territoriali e si conclude con l'assemblea nazionale. L'assemblea nazionale viene convocata in sessione ordinaria entro il mese di marzo di ogni anno su delibera del Consiglio Nazionale che ne stabilisce l'ordine del giorno. Ogni socia ed ogni socio ne viene informato tramite posta ordinaria e/o posta elettronica e/o pubblicazione su quotidiani a tiratura nazionale, almeno otto settimane prima della data di convocazione dell'assemblea nazionale, e riceve la convocazione con allegati:1. il rendiconto annuale delle attività dell'Associazione e la proposta di programma per l'anno successivo predisposti dal Consiglio Nazionale uscente;2 la proposta motivata di composizione o integrazione del Consiglio Nazionale e di eventuale sostituzione di consiglieri predisposta dallo stesso Consiglio Nazionale di concerto con la Conferenza dei Comitati Territoriali. Detta proposta sarà corredata dall'informazione di tutte le candidature pervenute e delle relative motivazioni; 3. altri eventuali documenti a cura del Consiglio Scientifico, delle Commissioni di Lavoro e della Conferenza dei Comitati Territoriali. A questo scopo, il Consiglio Nazionale predispone in tempi congrui il regolamento per la preparazione e lo svolgimento della Assemblea delle socie e dei soci dandone tempestiva comunicazione a tutte le socie ed i soci. Inoltre, ogni socio e ogni socia riceve, almeno due settimane prima dell'assemblea nazionale:4. il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente predisposti dal Tesoriere;5. la relazione annuale sul bilancio predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti. Può essere convocata, nel corso dell'anno, l'assemblea straordinaria delle socie e dei soci: per iniziativa del Consiglio Nazionale; su richiesta sottoscritta dal 20% delle socie e soci; su richiesta della Conferenza dei Comitati Territoriali nei modi stabiliti all'art. 21. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci e le socie che si trovino in regola col pagamento della quota annuale di iscrizione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione sia dell'assemblea e sia dell'assemblea straordinaria è fissata di norma per il giorno successivo alla prima convocazione. In seconda convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 10 - L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci e le socie presenti una presidenza composta da un massimo di 7 componenti, dal segretario e dagli scrutatori. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dalla presidenza dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 11 - I soci possono modificare il presente statuto, ma è necessario il consenso dei due terzi dei partecipanti all'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

Art. 12 - Il Consiglio Nazionale è composto da un numero massimo di 24 membri. L'assemblea delle socie e dei soci, convocata in sessione ordinaria, lo elegge ogni due anni con le modalità previste all'articolo 23. L'assemblea delle socie e dei soci, convocata in sessione ordinaria al termine del primo anno di mandato dello stesso Consiglio Nazionale, lo integra e/o effettua le eventuali sostituzioni di consiglieri sempre con le modalità previste all'articolo 23.

Art. 13 - Il Consiglio Nazionale ha il compito di: applicare le decisioni dell'assemblea per la parte di propria pertinenza, proporre alle socie ed ai soci il programma di azione, proporre i temi e le campagne nazionali, convocare, almeno una volta all'anno, la Conferenza dei Comitati Territoriali, discutere e decidere su tutte le questioni d'interesse dell'associazione sulla base del programma e dell'orientamento espresso dall'assemblea delle socie e dei soci, proporre all'assemblea delle socie e dei soci il Presidente ed i membri del Consiglio scientifico.

Art. 14 - Il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito alla presenza della metà più uno dei suoi membri. Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei presenti. Il Consiglio Nazionale può nominare, con voto unanime, un gruppo di coordinamento. Il Consiglio Nazionale nomina il Legale Rappresentante e il Tesoriere con voto a maggioranza semplice. Il Consiglio Nazionale è convocato di norma una volta ogni due mesi mediante comunicazione inviata tramite posta ordinaria e/o posta elettronica a tutti i suoi membri e contenente luogo, data, ora di convocazione e ordine del giorno. Le sedute del Consiglio Nazionale di norma si articolano su due giorni di lavoro suddivisi in una fase di approfondimento e discussione ed in una fase operativa. L'assenza ingiustificata a due riunioni in un anno comporta, previo verifica politica attivata dallo stesso Consiglio Nazionale, la decadenza dei membri del Consiglio Nazionale. I membri decaduti durante il primo anno di mandato del Consiglio Nazionale verranno sostituiti dall'Assemblea Nazionale con le procedure di cui all'articolo 23.

Art. 15 - Il Consiglio Nazionale risponde delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

Art. 16 - Non possono far parte del Consiglio Nazionale i soci e le socie che rivestono cariche istituzionali di livello nazionale o ricoprono incarichi esecutivi a livello regionale o a livello di province a statuto speciale e di comuni con oltre 500.000 abitanti, o sono membri delle segreterie nazionali di partiti o di movimenti politici organizzati nella forma partitica.

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo amministrativo dei bilanci alle scritture. E' formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra coloro che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile. Ogni membro può partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Nazionale. Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno un Presidente.

Art. 18 - L'Associazione costituisce un Consiglio Scientifico. Il Presidente e i membri del consiglio scientifico sono nominati dall'Assemblea delle socie e dei soci su proposta motivata del Consiglio Nazionale posta a consultazione. Il Consiglio Scientifico propone al Consiglio Nazionale le linee di ricerca dell'Associazione e concorre, con proprie indicazioni, alla formulazione della proposta di programma da sottoporre alle socie ed ai soci prima della Assemblea convocata in sessione ordinaria. Organizza i suoi lavori in completa autonomia. Può richiedere, sotto la sua responsabilità, competenze esterne all'Associazione che esso giudichi utili. E' garante del rigore scientifico degli studi prodotti e diffusi da ATTAC Italia. Il consiglio scientifico è convocato dal suo Presidente.

Art. 19 - L'attività nazionale dell'Associazione si articola in Commissioni di lavoro nazionali nelle quali tutti gli iscritti all'associazione possono partecipare per definire e preparare documenti, incontri e campagne di ATTAC Italia. Le Commissioni sono il luogo in cui gli interessi, le passioni e le competenze dei singoli associati si incontrano e si confrontano per divenire patrimonio comune di tutta l'Associazione. Le Commissioni si dividono per aree tematiche scelte dall'Assemblea Ordinaria, anche in rapporto al programma d'azione definito dalla Conferenza dei soci fondatori e dalla Conferenza dei Comitati Territoriali. Possono essere coordinate, avendo cura di favorire la

partecipazione diffusa sull'intero territorio nazionale, utilizzando allo scopo ogni utile strumento e decentrando il proprio coordinamento, da membri del Consiglio Nazionale o da altri associati su mandato della Assemblea delle socie e dei soci. In tempi utili a consentire l'attivazione della procedura di cui all'art. 9, trasmettono al Consiglio Nazionale i candidati proposti, con le relative motivazioni, per il rinnovo al Consiglio Nazionale. Ogni socia e ogni socio impegnato in una Commissione Nazionale di Lavoro ha facoltà di candidarsi e di essere candidato. La candidatura deve essere corredata da ogni notizia ed informazione utile.

Art. 20 - Il comitato Territoriale, comunale o intercomunale per i piccoli comuni dello stessa area geografica, è l'articolazione sul territorio dell'associazione cui possono dare vita le socie ed i soci. Ha lo scopo di tradurre nelle singole realtà i suoi temi e le sue campagne aggregando i soggetti sociali colpiti dalle politiche neoliberiste. Le attività dei Comitati Territoriali sono rivolte a: concorrere alla realizzazione del programma di attività deciso dalla Assemblea delle socie e dei soci, promuovere ed organizzare le adesioni ed il tesseramento ad ATTAC Italia, mantenere un rapporto costante con le socie ed i soci aderenti, organizzare le attività utili alla autoeducazione popolare, promuovere le iniziative contro le politiche neoliberiste e l'impatto di queste sul proprio territorio, costituire gruppi di studio e di lavoro sugli stessi temi delle Commissioni nazionali o su quelli ritenuti utili per favorire la partecipazione e migliorare l'efficacia della azione sul territorio. Il comitato territoriale, nei limiti e nel rispetto degli scopi, dei principi e dei valori del presente statuto, ha piena autonomia organizzativa che può formalizzare in un proprio regolamento. I comitati territoriali, comunali o intercomunali, possono formare conferenze provinciali, interprovinciali e regionali cui danno autonomamente forma organizzativa nel rispetto del presente statuto.

Art. 21 - La Conferenza Nazionale dei Comitati Territoriali è organo paritetico di coordinamento dei comitati territoriali. E' formata da un rappresentante per ogni comitato comunale o intercomunale e si struttura sulla base di un proprio regolamento deliberato a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Ha facoltà di richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea delle socie e dei soci. In tale ultimo caso la deliberazione deve essere assunta in presenza di almeno il 50 per cento più uno dei suoi componenti. Annualmente, viene convocata in due sessioni, nel mese di luglio e nel mese di novembre, dal Consiglio Nazionale per: a) nel mese di luglio, esaminare e discutere: l'andamento delle attività per la realizzazione del programma di azione deciso dalla Assemblea delle socie e dei soci; l'aggiornamento dei temi oggetto di campagne di azione da parte della Associazione; l'indicazione di problemi, obiettivi, ambiti di azione utili alla predisposizione della successiva Assemblea delle socie e dei soci convocata in sessione ordinaria. b) nel mese di novembre per raccogliere le candidature al Consiglio Nazionale avanzate dai Comitati Territoriali e da qualunque socia e socio che intenda candidarsi. Tutte le candidature devono essere motivate e corredate da ogni notizia ed informazione utile, formulare in concerto tra Consiglio Nazionale e Conferenza dei Comitati Territoriali la proposta di composizione o integrazione del Consiglio Nazionale e/o di eventuale sostituzione di consiglieri da sottoporre a consultazione nella successiva Assemblea delle socie e dei soci. Lo svolgimento della Conferenza dei Comitati Territoriali può avvenire anche attraverso una sua articolazione sul territorio nazionale, indicativamente a base pluriregionale. La Conferenza viene inoltre convocata dal Consiglio Nazionale di norma su base pluriregionale ogni due mesi, nei mesi alterni rispetto a quelli di Convocazione del Consiglio Nazionale, per favorire e sviluppare il contributo, il dibattito e l'integrazione nell'associazione.

Art. 22 - La definizione del programma di attività dell'Associazione avviene sulla base del regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale, che deve rispettare i seguenti principi: la garanzia della partecipazione diretta delle socie e dei soci, la discussione ed il confronto collettivo sulle proposte nelle assemblee territoriali, la rappresentazione degli orientamenti e delle volontà delle singole socie e soci, la ricerca del consenso sulle scelte e sugli obiettivi che improntano il programma di attività che, per essere assunti dall'associazione, devono essere deliberati da almeno i quattro quinti dei partecipanti al voto nelle assemblee territoriali.

Art. 23 - L'elezione del Consiglio Nazionale, la sua integrazione e/o la sostituzione dei consiglieri avvengono attraverso la ricerca dell'unanimità dei consensi. Questa ricerca viene preparata comunicando integralmente le candidature raccolte presso la Conferenza dei Comitati Territoriali e dalle Commissioni Nazionali di Lavoro e sottoponendo a consultazione delle assemblee territoriali, la proposta formulata di concerto dal Consiglio Nazionale con la Conferenza dei Comitati Territoriali. Spetta all'Assemblea Nazionale approvare la proposta definitiva che abbia raggiunto almeno i quattro quinti dei consensi. Nel caso in cui ciò non sia possibile, si ritorna al voto delle socie e dei soci costituendo collegi elettorali regionali o pluriregionali, con il voto segreto e l'espressione di una unica preferenza tra le candidate ed i candidati proposti e che abbiano accettato la candidatura.

Art. 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto con le stesse modalità del Consiglio Nazionale.

Art. 25 - Il bilancio ed rendiconto finanziario vengono portati a conoscenza delle socie e dei soci e vengono approvati a voto palese ed a maggioranza semplice dai partecipanti all'Assemblea delle socie e dei soci convocata in sessione ordinaria.

#### **Titolo IV - Patrimonio, Risorse, Amministrazione**

Art. 26 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili ed immobili dell'associazione, eccedenze degli esercizi precedenti, erogazioni, donazioni, lasciti.

Art. 27 - Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono: le quote annuali di adesione e di tesseramento e altri contributi dei soci e delle socie, persone fisiche e soggetti collettivi; l'ammontare delle quote di adesione e di tesseramento sono fissate dall'Assemblea delle socie e dei soci convocata in sessione ordinaria su proposta del Consiglio Nazionale; e, purché non in contrasto con i suoi principi e le sue finalità: proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; proventi dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; contributi pubblici e privati. I proventi delle attività, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve ed il capitale non possono in alcun caso essere distribuiti tra gli associati, neanche in forma indiretta. Gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti in favore di attività istituzionali dell'Associazione.

Art. 28 - L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere discussi ed approvati dall'Assemblea nazionale di cui all'art. 9. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza degli associati come previsto dall'art. 9.

#### **Titolo V - Norme finali e transitorie**

Art. 29 - I soci fondatori hanno costituito formalmente la Associazione ATTAC Italia e concorrono alla crescita delle adesioni ed alla attività della Associazione. Per un periodo di due anni dall'Assemblea di costituzione di Attac Italia operano attraverso la Conferenza dei soci fondatori che è composta dalle persone fisiche e dai soggetti collettivi che hanno creato l'Associazione. I soggetti collettivi sono rappresentati da una persona fisica; nel caso questa decada, il soggetto collettivo designa un nuovo rappresentante. La Conferenza dei fondatori si riunisce una volta l'anno, entro la prima settimana di novembre, per: esaminare l'andamento della attività e della vita associativa, formulare suggerimenti e proposte al Consiglio Nazionale nella fase di preparazione della Assemblea Ordinaria annuale, interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. La Conferenza dei fondatori, si può convocare in ogni momento su domanda scritta di uno dei suoi membri.

Art. 30 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, solo da un'assemblea straordinaria appositamente convocata, con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto. In tal caso il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività sarà devoluto ad enti o associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione ATTAC Italia e comunque con le modalità stabilite da un collegio di liquidatori all'uopo incaricato.

Art. 31 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.